

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

ex ART. 11, comma 1, L. 68/99

Ambito di Padova

Progressivo Ge.Di.

Tra Veneto Lavoro,

con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b (C.F. e P.IVA 03180130274), nella persona di , Dirigente dell'Ambito di , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede di Veneto Lavoro

e

il Datore di lavoro con sede legale in Via (C.F. azienda e P.IVA azienda) rappresentato da C.F. nato a il , che interviene nel presente Atto in nome e per conto del Datore di lavoro;

Premesso che

il datore di lavoro ha / non ha stipulato precedenti Convenzioni con Veneto Lavoro, in base alla Legge 68/99;

In base alla situazione aggiornata alla data del 03/02/2023 risulta che il datore di lavoro sulla Provincia di Padova:

- è obbligato ad una quota d'obbligo pari a 11 lavoratori disabili;
- ha assolto all'obbligo per 11 lavoratori disabili;

Inoltre usufruisce di compensazione territoriale in eccedenza

- sulla Provincia di Bologna per 1 unità
- sulla Provincia di Milano per 1 unità
- sulla Provincia di Roma per 1 unità

Pertanto il numero di lavoratori disabili di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 per i quali il datore di lavoro non ha ancora assolto all'obbligo a livello nazionale da inserire in convenzione è di 3 unità;

Le mansioni che possono essere affidate ai lavoratori disabili all'interno del luogo di lavoro risultano essere le seguenti:

Mansioni	Unità lavorative
ADD. AMMINISTRATIVO, ADD. DATA ENTRY, ADD. ASSISTENZA CLIENTI	<input type="text" value="3"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si conviene

1. Di attuare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della Legge 68/99, così come di seguito determinato:

1.1 Lavoratori coinvolti nel programma

Il programma è finalizzato all'assunzione, ovvero, qualora sia stata stipulata apposita convenzione individuale, all'attivazione di un percorso d'integrazione lavorativa finalizzato all'assunzione di un numero di lavoratori disabili pari a unità. Al variare del numero di disabili per il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di assunzione, le parti si riservano la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il programma mediante un atto integrativo alla presente Convenzione.

1.2 Durata

Gli obiettivi occupazionali del programma, fermi restando i criteri stabiliti dalla Regione Veneto in materia di gradualità delle assunzioni, saranno realizzati entro un termine massimo di anni 5 (cinque) secondo l'articolazione temporale riportata al punto 1.3.

L'eventuale interruzione, per cause non dipendenti dall'impresa, dei percorsi d'integrazione lavorativa non costituirà motivo d'inadempimento da parte del datore di lavoro, che tuttavia provvederà, in sostituzione al percorso sospeso, ad assumere un nuovo lavoratore o ad avviare un percorso d'integrazione lavorativa.

1.3 Articolazione temporale dei percorsi d'inserimento

L'avvio dei percorsi individuali d'inserimento lavorativo seguirà il seguente schema temporale:

Entro il	Numero assunzioni/percorsi da avviare
<input type="text" value="31/07/2023"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="31/01/2024"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text" value="31/07/2024"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Il mancato adempimento, anche di uno solo degli inserimenti lavorativi programmati entro i termini fissati, comporta inottemperanza.

1.4 Modalità di individuazione e avviamento dei lavoratori

L'individuazione e l'avviamento dei lavoratori che entreranno a far parte del presente programma d'inserimento al lavoro saranno effettuati secondo le seguenti modalità:

Servizi specialistici Collocamento Mirato

Servizi Integrazione Lavorativa (SIL)

Ricerca autonoma

Agenzie per il lavoro

Altro:

2. Che, per la realizzazione del suddetto programma, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti ed azioni:

richiesta avviamento numerico per n lavoratori per la seguente mansione

2.1 Utilizzo del tirocinio aziendale

I percorsi d'integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun lavoratore nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

2.2 Iniziative di riqualificazione professionale

Qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente i lavoratori, Veneto Lavoro si impegna, in collaborazione con il datore di lavoro e/o con il supporto di agenzie qualificate, a predisporre un programma formativo mirato e ad individuare ed attivare le risorse necessarie; le modalità e i contenuti di tale programma formativo saranno specificati nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

2.3 Ampliamento del periodo di prova

Nel caso in cui i lavoratori non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro, quando vi sia il consenso del lavoratore e del datore di lavoro, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di sei mesi, sentito il parere del Comitato tecnico.

2.4 Deroghe ai limiti d'età e di durata per l'apprendistato

Qualora il lavoratore risulti inoccupato, o abbia avuto in passato solo esperienze lavorative saltuarie, o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili alla presente convenzione, sentito il parere del Comitato tecnico, potranno essere attuate deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato. Tali deroghe non potranno comunque superare di due anni il limite d'età e di un anno quello di durata previsti dalle norme e dai CCNL in materia.

2.5 Contratti di lavoro a termine

Qualora si riscontri l'adesione del lavoratore, nell'ambito delle quote previste dalle norme e dalla contrattazione collettiva in materia, potranno essere effettuate assunzioni con contratto di lavoro a termine.

2.6 Contratto a tempo parziale

Con accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dal disabile è possibile la costituzione del rapporto ad orario ridotto part-time, ferma restando la computabilità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari.

2.7 Servizi di consulenza, sostegno, tutoraggio

Veneto Lavoro si impegna, in caso di attivazione di percorsi di collocamento mirato, ad attivare adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio a favore del lavoratore e del datore di lavoro. Le modalità con cui saranno realizzati tali interventi verranno specificate nell'ambito di apposite convenzioni d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

2.8 Inserimento temporaneo presso cooperative sociali (art. 14 D.lgs 276/2003) o anche presso altri soggetti come previsto all'art. 12 e 12 bis della Legge 68/99

Il datore di lavoro potrà attivare apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei lavoratori presso cooperative sociali, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 276/2003, nei limiti previsti

dalla convenzione quadro regionale, oppure presso cooperative sociali e i soggetti ospitanti previsti all'art. 12 e 12 bis della Legge 68/99, nei limiti consentiti nei rispettivi articoli.

2.9 Agevolazioni

Il datore di lavoro per le assunzioni che effettuerà potrà ricorrere agli incentivi previsti dall'art. 13 della Legge 68/99 così come modificato dall'art. 10 del D.lgs 151/2015.

Le assunzioni non rientranti nel fondo nazionale potranno beneficiare di interventi a valere sul Fondo regionale dell'occupazione dei disabili sulla base dei criteri di utilizzo stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Che lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato da Veneto Lavoro e verranno realizzate verifiche comuni tra le parti con cadenza almeno annuale.
4. Che con l'adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla L. 68/99.
5. Che la stipula della convenzione è, comunque, da ritenersi compatibile con eventuali compensazioni territoriali nonché con esoneri parziali.
6. Che qualora durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, configurino ipotesi di sospensione degli obblighi di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, anche l'attuazione della convenzione deve intendersi sospesa.
7. Che i termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti, qualora mutino oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa.
8. Che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti.

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma fino alla data dell'ultimo inserimento previsto dal programma di cui al punto 1.3.

Luogo , data

Il Datore di lavoro o Rappresentante legale _____



Luogo , data

Per Veneto Lavoro, il Dirigente dell'Ambito di **Padova** _____



Il pagamento dell'imposta di bollo risulta effettuato come comprovato dalla dichiarazione di pagamento allegata alla presente e denominata: "Allegato A_CP anno 2023_Dichiarazione Bollo.